



# COMUNE DI LACONI

PROVINCIA DI ORISTANO

UFFICIO DEL SINDACO

Piazza Marconi, 1, 09090 – Laconi / Tel 0782 866200 Fax 0782 869579

PEC: [protocollo@pec.comune.laconi.or.it](mailto:protocollo@pec.comune.laconi.or.it) E-mail: [info@comune.laconi.or.it](mailto:info@comune.laconi.or.it)

[www.comune.laconi.or.it](http://www.comune.laconi.or.it)

## Ordinanza n° 10 del 10.05.2021

### Oggetto: divieto di pascolo e transito bestiame nel centro abitato

**Considerato** che, a fronte delle lamentele pervenute da parte di privati cittadini che è pratica comune il passaggio all'interno del centro abitato per la transumanza di greggi e armenti;

**Rilevato** che in questo periodo gli operatori del settore zootecnico transumano con il bestiame dai pascoli in pianura ai pascoli montani, e che il Comune di Laconi è sprovvisto di viabilità rurale alternativa alla viabilità urbana che consente il collegamento tra i pascoli suddetti;

**Dato atto** che in questo Comune è consuetudine il transito giornaliero di un numero limitato di equini per i quali non si applica la presente;

**Ritenuto** doveroso procedere all'emanazione di disposizioni organiche di intervento, prevenzione, profilassi e lotta agli insetti e alle zecche, al fine di porre in essere azioni efficaci di eliminazione sul territorio delle condizioni favorevoli allo sviluppo e diffusione dei parassiti;

**Evidenziato** che gli spostamenti di greggi e armenti per ragioni di pascolo sono disciplinate dagli articoli 41, 42, 43 del D.P.R. 08.02.1954 n. 320 che prescrive di dar corso a preventiva comunicazione all'autorità comunale al fine dell'adozione di eventuali misure di polizia veterinaria;

**Visto** l'art. 184 commi 5-6-7 del Codice della Strada che disciplina le modalità di circolazione di animali, armenti e greggi;

**Vista** la Legge 689 del 24.11.1981;

**Visti** gli art. 50 e 54 del D.Lgl. 18 agosto 2000, n° 267;

**Visto** il Testo Unico delle leggi Sanitarie;

## ORDINA

*Il divieto di transito non autorizzato nelle forme di seguito enunciate e di pascolo nel centro abitato per il periodo dal 01 giugno al 30 settembre 2021.*

*Il transito del bestiame sarà consentito previa richiesta da inoltrare al Comune almeno 7 giorni prima della data prevista per il transito, nelle forme di cui agli articoli 41,42 e 43 D.P.R. 320/54.*

*Nell'atto autorizzativo verrà indicato il percorso e gli orari al quale il conduttore del gregge dovrà attenersi. Appena concluse le operazioni di transito gli interessati dovranno immediatamente provvedere alla pulizia della sede stradale eventualmente imbrattata dalle deiezioni;*

## SANZIONI

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative e di carattere penale previste dalla normativa vigente, alle violazioni della presente ordinanza si applica la sanzione da un minimo di € 25,00, ad un massimo di € 500,00.

## DISPONE

Che sia data la più ampia diffusione del presente provvedimento con bandi pubblici e affissione di manifesti. Copia della presente ordinanza sarà resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio comunale e sul sito internet istituzionale. La Polizia Locale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati al controllo e verifica sull'esecuzione di codesta ordinanza.

*Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 7 Agosto 1990, n° 241 avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge 6 Dicembre 1971, n° 1034), oppure in via alternativa, ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24 Novembre 1971, n° 1199).*

**Il Sindaco**

(Dott. Salvatore Argiolas)